

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/3232 del 6 dicembre 1988

APERTURA AL PUBBLICO DELLE SALE VISURA DEL N.C.T. E N.C.E.U.

In conseguenza del progressivo decentramento delle procedure automatizzate di conservazione degli atti catastali, e quindi della più agevole consultazione degli stessi, vengono abrogate le disposizioni di cui alla circolare n. 14 del 4.5.1977 e successiva lettera circolare n. 3/609 del 21/2/1978, con le quali veniva data facoltà ai Dirigenti degli Uffici Tecnici Erariali di ridurre di uno o due giorni alla settimana l'apertura al pubblico delle sale di visura, sia del catasto terreni che del catasto urbano.

Tale facoltà viene ancora mantenuta, limitatamente ad un solo giorno a settimana, per quegli Uffici non ancora dotati di procedure locali di conservazione automatizzata degli atti.

Resta inteso che l'apertura del servizio di visura al pubblico verrà ripristinata sull'arco dell'intera settimana lavorativa di sei giorni, man mano che gli Uffici stessi verranno dotati delle anzidette procedure.

Resta salva la discrezionalità di ciascun Ufficio di consentire l'accesso pomeridiano delle varie categorie di professionisti, a scopo di fornire consulenza ed informazioni per la soluzione di problemi tecnici di natura catastale e per la trattazione delle pratiche.

Pregasi assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/3334 del 15 dicembre 1988

VISURE A TERMINALE DEGLI ATTI DEL CATASTO DEI TERRENI E DEL CATASTO EDILIZIO URBANO

Con l'estendersi dell'attivazione presso i dipendenti Uffici delle procedure di visura a terminale della base informativa catastale automatizzata, riguardante sia il Catasto terreni che il Catasto urbano, si rende necessario impartire specifiche istruzioni relativamente all'applicazione del tributo dovuto per la visura, così come previsto nella Tabella A, Titolo III, del D.P.R. 26.10.1972, n. 648, onde adeguarlo alle innovazioni introdotte con il nuovo sistema informativo.

Pertanto, ferma restando la durata di consultazione (1 ora) per le visure sui documenti cartacei, si dispone — in attesa della definizione legislativa della nuova tabella dei tributi già da tempo avviata da parte della Scrivente — che l'attuale misura oraria (lire seicento) del tributo di visura venga commisurato a due consultazioni qualora queste siano effettuate su unità video-stampante con rilascio contestuale su tabulato meccanografico del risultato dell'indagine.

Qualora, per la completezza della ricerca catastale, si renda necessario consultare anche i supporti cartacei (mappe, registri tradizionali, microfilms, planimetrie, ecc.) l'importo unitario è dovuto per 1/2 ora di visura tradizionale ed una sola consultazione a terminale.

Resta fermo il principio, già contenuto nella Tabella A, Titolo III, del D.P.R. sopra richiamato, che il diritto va applicato distintamente per il Catasto terreni e per il Catasto urbano.

Si chiarisce che per consultazione a terminale — in analogia a quanto disposto dall'art. 52 del regolamento approvato con R.D. 8.12.1938, n. 2153, per la formazione di un certificato catastale — deve intendersi quella ricerca tendente ad ottenere le informazioni catastali, sia attuali che storiche, riguardanti una partita ovvero più partite aventi un intestato comune e ciò, indipendentemente dall'utilizzo di una qualsiasi delle chiavi di accesso alle informazioni che sono costituite, come noto, dalla partita, dalla particella, dal nominativo o denominazione sociale, dal codice fiscale e, per il solo Catasto edilizio urbano, dalla toponomastica.

Per le consultazioni a terminale limitate ai soli dati censuari di particella o di reddito di partita, il tributo unitario di visura va commisurato al rilascio su supporto cartaceo di numero di venti informazioni, ovvero alla metà, qualora sia necessario effettuare anche la consultazione della mappa o degli altri documenti cartacei di conservazione: in tal caso le richieste a terminale dovranno comunque essere limitate ad un solo Comune.

Ovviamente nessuna innovazione viene introdotta per quanto concerne l'esenzione del pagamento del tributo per quegli Enti che si avvalgono di specifiche leggi agevolative.

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato per gli Uffici presso i quali sono già funzionanti le procedure automatizzate di consultazione; per i rimanenti avranno effetto dalla data di attivazione di tale sistema.

Si rimane in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. IV

Prot. N. 4A/4107 del 24 dicembre 1988

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLA CIRCOLARE N. 2/88

Premessa

Le circolari nn. 2/87, 2/88 e l'Istruzione di servizio sul rilievo d'aggiornamento, emanate da questa Direzione Generale nel corso degli anni 1987-1988, costituiscono, insieme al D.P.R. 650 del 1972, l'ossatura portante della nuova normativa afferente la predisposizione ed il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento.

I diversi incontri preparatori tenuti con gli Uffici Tecnici Erariali dipendenti e con gli Ordini Professionali hanno messo in luce gli aspetti peculiari della nuova normativa, definendo le attività e le competenze professionali specifiche dell'utenza tecnica esterna all'Amministrazione oltre che, i compiti, le attività organizzative e le incombenze tecnico-operative del personale interno dell'Istituto.

In tal modo si sono voluti ribadire e codificare i concetti di professionalità e responsabilità tecnica, propri di chi redige l'atto di aggiornamento geometrico e di chi, per compito istituzionale, deve conservare e pubblicizzare l'atto stesso, nell'ottica di una gestione informatizzata dell'archivio catastale.